



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
AREA GESTIONE TECNICA

areatecnica@asl.taranto.it - areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it

CHIARIMENTI al 30.11.2017

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI RELATIVI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE DELL’ASL TA ALL’INTERNO DEL FABBRICATO EX SCUOLA PER IL COMMERCIO “NITTI” VIA ANCONA TARANTO – III STRALCIO . C.I.G.: 726912608B

CHIARIMENTO N.1

Si pubblicano su piattaforma Empulia gli elaborati aggiornati relativi al PSC che sostituiscono i corrispondenti elaborati già pubblicati in data 17/11/2017.

CHIARIMENTO N.2

QUESITO

Buona sera, come mai non e' possibile scaricare gli elaborati da PE 8 a PE 23? Durante la fase di download compare la scritta ERRORE

RISPOSTA

Gli elaborati indicati risultano scaricabili. Per ulteriori informazioni contattare l’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

CHIARIMENTO N.3

QUESITO

BUONGIORNO, ESSENDO DUE OPERATORI CON LE SEGUENTI ATTESTAZIONE: IMPRESA A - OG1 IV-BIS ED OG11 II CON ISO 9000; IMPRESA B - OG1 III-BIS ED OG11 II CON ISO 9000 SI CHIEDE SE E' POSSIBILE PARTECIPARE NEL MODO SEGUENTE: RTI ORIZZONTALE IMPRESA A - OG1 69,779% ED OG11 48,0765% ; IMPRESA B - OG1 30,221% ED OG11 48,0765% IN QUESTO MODO LA CATEGORIA OG11 RAGGIUNGE IL 96,153% (OLTRE IL 70%) E IL RAGGRUPPAMENTO DICHIARERA' DI SUBAPPALTARE A DITTA QUALIFICATA LA PARTE RESTANTE (3,847% PARI A EURO 49.546,10

RISPOSTA

Il possesso dei requisiti per le categorie scorporate OG11, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore al 10% del valore dell'appalto, devono obbligatoriamente essere provate dal possesso di regolare attestazione SOA nelle categorie OG11, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG11 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG11, essendo le stesse SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo delle categorie OG11. La qualificazione non posseduta, nel limite del 30%, con riferimento alle categorie OG11 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.

Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti per le categoria OG11, in applicazione dell'art 89 comma 11 del Codice, non potrà essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento.

Il concorrente che intende subappaltare parte delle lavorazioni previste nella presente procedura, ai sensi dell'art. 105 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare la terna dei subappaltatori che dovranno essere qualificati per ognuna delle categorie di lavorazioni.

CHIARIMENTO N.4

QUESITO

NON e' PREVISTO SOPRALLUOGO ASSISTITO CON RILASCIO DI ATTESTATO?

RISPOSTA

Si veda a Pagina 19 di 34 del Disciplinare di Gara

CHIARIMENTO N.5

QUESITO

In riferimento alla CAT. OG 11, si richiede se possibile conoscere la composizione delle categorie specialistiche OS 3 - OS 28 - OS 30, al fine di eventuale indicazione di subappaltatori specializzati.

RISPOSTA

Per la procedura di gara in argomento è possibile subappaltare il 30% della Categoria OG11 a subappaltatori qualificati.

CHIARIMENTO N.6

Si precisa che per mero errore materiale nel Bando GUCE al punto II.2.7 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione viene indicata una durata in giorni di 537 anziché 730 così come previsto negli elaborati progettuali.

IL RUP
Ing. Paolo Moschettini

